

COMUNE DI VOGHIERA

(Provincia di Ferrara)

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE, UTILIZZO E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO, ATTREZZATURE ED OGNI ALTRA PERTINENZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA CAMPO DI CALCIO DI GUALDO

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Voghiera concede alle condizioni sotto indicate la gestione e l’utilizzo dell’impianto, attrezzature ed ogni altra pertinenza della struttura sportiva denominata “Campo di Calcio di Gualdo”, situato in Via Massarenti, località Gualdo di Voghiera.

Art. 2 – Scopo della Concessione

Le finalità che l’Amministrazione Comunale intende perseguire tramite la gestione convenzionata sono:

- a) Promuovere da parte della società convenzionata la massima divulgazione, presso la comunità, della disciplina sportiva cui è destinato l’impianto;
- b) Condurre l’impianto sportivo in concessione promuovendo e garantendo le attività ricreative, sportive, agonistiche e tutte quelle iniziative propedeutiche alla pratica sportiva, dando priorità alle attività di avviamento dei giovani allo sport e alle esigenze delle persone con disabilità;
- c) Garantire l’accesso a terzi fruitori, gruppi di individui e associazioni sportive che operino nel territorio comunale, che intendano praticare le discipline sportive cui è destinato l’impianto, sia a livello amatoriale che dilettantistico, compatibilmente con le proprie necessità di programmazione;
- d) Garantire all’associazione sportiva concessionaria lo svolgimento delle attività sportive, aggregative e ricreative che il concessionario medesimo intende perseguire.

L’utilizzo dell’impianto non potrà essere effettuato per altri scopi, oltre a quelli disciplinati dalle modalità indicate nei successivi articoli, salvo casi particolari in cui l’Amministrazione Comunale organizzi proprie manifestazioni, previ necessari accordi che di volta in volta verranno presi con il concessionario.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo l’Amministrazione Comunale si impegna a concedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al soggetto affidatario un contributo nella misura massima di € 2.000,00 annui, ai sensi e con le modalità di cui al vigente “Regolamento per il conferimento di contributi economici a persone ed Enti pubblici e Privati (art.12 L. 241/1990)” approvato con deliberazione di C.C. n. 4/1991 e s.m.i., previo attento esame del programma presentato, correlato alle iniziative e al ruolo assunto nei confronti della diffusione della pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile.

Art. 3 – Requisiti del gestore

Il soggetto gestore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Affiliato a Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva affiliati a Federazione Sportiva del CONI e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dallo stesso CONI, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, N. 136, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 2004, n. 186, oppure essere iscritto nel registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 4 della L.R. 9/12/2002, n. 34;

- b) Svolgere in forma continuativa attività motorio – sportiva – ricreativa senza fini di lucro, nonché assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, requisito dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
- c) Possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione – conduzione dell'impianto sportivo oggetto del presente atto, nonché delle indispensabili cognizioni tecniche e pratiche necessarie al rigoroso rispetto della normativa prevista dal presente rapporto convenzionale;
- d) Di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni

Art. 4 – Durata della Convenzione

La concessione ha una durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data della sottoscrizione, salvo revoca da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di forza maggiore non dipendenti dalla medesima;

Art. 5 – Obblighi del concessionario

Per tutta la durata della concessione il Concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Il Concessionario dovrà garantire:

- 1) La manutenzione ordinaria: dovrà essere fatta per tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze del plesso sportivo concesso, ivi compresa la pulizia degli spogliatoi, la perfetta tenuta del terreno di gioco, la segnature dello stesso e il taglio dell'erba. L'impianto verrà consegnato mediante apposito verbale da parte dell'Amministrazione Comunale. Ogni intervento ritenuto utile dal Concessionario dovrà essere comunicato e autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Al termine del rapporto di convenzione verrà fatta una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso riferiti alla struttura/impianto e relative attrezzature;
- 2) La custodia dell'impianto e l'utilizzo in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia;
- 3) Di accollarsi tutti gli oneri occorrenti per la custodia, la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, combustibile per il riscaldamento, acqua, telefono ecc., i cui contatori dovranno perciò essere volturati e intestati al concessionario, fino al termine della concessione;
- 4) L'invio all'Amministrazione Comunale di relazioni annuali sull'andamento delle attività svolte nell'impianto sportivo, al fine di valutare il grado di utilizzo dell'impianto e l'efficacia gestionale. Dovrà inoltre fornire i dati economici relativi alla gestione dell'impianto. La corresponsione del contributo annuale sarà vincolata alla presentazione di tali rendiconti;
- 5) Che il proprio personale presso l'impianto sia pienamente edotto sulla localizzazione dei presidi antincendio e sulle modalità di comportamento da tenersi in caso di incendio. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale provvede a consegnare apposita planimetria con l'indicazione dei presidi antincendio e delle vie di fuga, oltre ai numeri di telefono a cui rivolgersi in caso di incendio o di altre emergenze. Le responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare durante il funzionamento dell'impianto, cioè dal momento in cui gli utenti entrano sino a quando ne escono, sarà a carico del concessionario che a tal fine dovrà dimostrare di aver posto in essere apposita assicurazione e/o di aver accertato che le Società o associazioni sportive abbiano regolare copertura assicurativa. In ogni caso il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall'uso dell'impianto e delle attrezzature connesse;
- 6) La concessione gratuita dell'impianto all'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni da essa organizzate e comunicate con un congruo preavviso.

Art. 6 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Sono a carico del Comune gli obblighi relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, sempreché non sia dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intemperatività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività sportive poste in essere dal concessionario.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale i costi relativi all'assicurazione degli immobili e degli impianti per i rischi a carico della proprietà.

L'Amministrazione si impegna ad erogare al gestore, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, quale contributo per la valorizzazione dell'impianto, la somma massima di € 2.000,00 annuali ai sensi e con le modalità di cui al vigente "Regolamento per il conferimento di contributi economici a persone ed Enti pubblici e Privati (art.12 L. 241/1990)" approvato con deliberazione di C.C. n. 4/1991 e s.m.i., dietro presentazione di rendicontazione di cui all'art. 5 punto 4)

Gli interventi di manutenzione straordinaria non programmabili, a carico del Comune, dovranno essere del tutto tempestivi, al fine di non produrre inammissibili interruzioni dell'attività sportiva. I tempi di intervento dovranno essere concordati con il concessionario al fine di contenere al minimo la eventuale chiusura e/o inagibilità totale o parziale dell'impianto sportivo.

L'impianto dovrà rispettare tutti gli standard previsti dalle normative vigenti, per cui l'Amministrazione Comunale si obbliga ad acquisire tutte le autorizzazioni di legge previste.

Art. 7 – Norme generali di utilizzo

Il gestore deve tenere a disposizione degli utenti, oltre al campo di calcio, anche gli spogliatoi ed i servizi igienici, tenendo in funzione tutte le attrezzature di cui essi risultano dotati.

Il gestore introita tutte le somme derivanti dal servizio ristoro eventualmente attivato e si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari che coinvolgono, a qualunque titolo, la struttura sportiva, i locali e le attrezzature pertinenti l'impianto, non eccedano la durata dell'affidamento. Si impegna inoltre a rispettare, sia dal punto di vista estetico, architettonico e ambientale, l'immagine della struttura sportiva per quanto concerne colori e scritte, escludendo tassativamente la pubblicità di prodotti alcolici o prodotti per fumatori. I materiali di cui saranno composti gli oggetti pubblicitari dovranno corrispondere alle normative antincendio in materia e dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il gestore predispose il regolamento d'accesso e di uso degli impianti ponendo in atto i provvedimenti necessari alla sua osservanza.

Art. 8 – Consegna dei locali

Alla consegna dell'impianto viene redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale verbale di consegna descrittivo degli immobili, delle attrezzature e degli arredi concessi, oggetto del contratto. Tale verbale verrà aggiornato ogni qualvolta l'Amministrazione doterà l'impianto di nuove attrezzature ed arredi. Al termine del rapporto verrà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso riferiti alla struttura e relativi arredi ed attrezzature.

Art. 9 – Proprietà dell'impianto

L'impianto sportivo denominato Campo di Calcio di Gualdo, l'area di pertinenza, i locali, le attrezzature e gli arredi restano di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale di Voghiera.

Il gestore risponde di eventuali danni e responsabilità relative alla conservazione degli impianti nei confronti del Comune di Voghiera.

Art. 10 – Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune, può accedere alla struttura, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari, secondo competenza, al fine di verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente disciplinare, E' obbligato, qualora siano accertate anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti, la quale emana prescrizioni al riguardo, per mezzo dei competenti uffici comunali.

Art. 11 – Sub-concessione dell'impianto

Il concessionario non potrà concedere in sub-concessione tutto o parte, con o senza corrispettivo, di quanto forma oggetto della presente concessione

Art. 12 – Incompatibilità

Le parti concordano di stabilire che chi ha responsabilità nel governo locale non potrà far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione concessionaria

Art. 13 – Risarcimento danni – garanzie – polizza assicurativa

Tutti i danni causati a cose e a persone durante e in connessione con la concessione d'uso, dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora tali danni non siano risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa. Il concessionario dovrà sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, una polizza assicurativa con massimali di legge, a titolo di garanzia, conseguente all'attività di gestione dell'impianto per danni a "terzi", la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

Il gestore terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità o danno che dovesse derivare a persone e cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui paternità non sia risalente all'Amministrazione Comunale.

Art. 14 – Canone Concessorio

Il concessionario è tenuto al pagamento di una somma annua minima pari a € 2.511,00 + IVA quale canone concessorio per la gestione dell'impianto. Tale importo verrà con precisione determinato ad ultimazione di gara, in quanto previsto come criterio selettivo a rialzo.

In caso di ritardato pagamento, oltre il 30° giorno dalla scadenza della rata annuale, fissata al 30 ottobre, il Comune applicherà gli interessi nella misura di legge.

Art. 15 – Personale

Il Concessionario si impegna espressamente ad ottemperare, nei confronti dei propri soci e/o dipendenti, a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale della Concessionaria e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori dell'Associazione.

Si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato, di cooperazione sociale e di associazionismo ed in particolar modo garantisce il rispetto delle percentuali di soci volontari nell'espletamento delle prestazioni delle varie attività.

Art. 16 – Revoca concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- a) Violazione delle norme che la disciplinano;
- b) Utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli stabiliti;
- c) Sostanziale modificazione dello statuto dell'Associazione.

Per motivo di pubblico interesse e in caso di alienazione obbligatoria per legge il contratto si intenderà rescisso di diritto e di fatto. Il pubblico interesse deve essere riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 17 – Cauzione

A garanzia del puntuale e corretto adempimento degli obblighi tutti, assunti in forza del presente disciplinare, il concessionario costituirà cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di € 500,00, da presentarsi alla sottoscrizione del contratto.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.